REGOLAMENTO (CEE) N. 2133/78 DEL CONSIGLIO

dell'8 settembre 1978

che istituisce un dazio antidumping definitivo su carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti « kraftliner », originari degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/77 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la proposta della Commissione, presentata dopo aver preso nota dei pareri espressi dal comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 459/68,

considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata a nome della produzione comunitaria di carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti « kraftliner », che porta elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping concernenti prodotti analoghi originari di più paesi, nonché di un notevole pregiudizio che ne risulta ;

considerando che, dato che le informazioni disponibili hanno mostrato che la denuncia era ricevibile e che delle misure di difesa contro un dumping potrebbero essere necessarie, la Commissione ne ha avvisato ufficialmente i rappresentanti dei paesi esportatori nonché gli esportatori e gli importatori particolarmente interessati, ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 17 dicembre 1977, del 3 marzo 1978 e del 3 maggio 1978, degli avvisi di apertura di una procedura di inchiesta relativa alle importazioni di carte e cartoni per copertine « kraftliner » originari degli Stati Uniti (3), della Svezia, della Finlandia, dell'Austria, del Portogallo, del Canada (4), e dell'Unione Sovietica (5) ed ha iniziato l'esame dei fatti per tutti i paesi summenzionati ;

considerando che, dato che l'esame preventivo dei fatti aveva dimostrato l'esistenza di un dumping e di sufficienti elementi comprovanti la presenza di un pregiudizio e che gli interessi della Comunità necessitavano un'azione immediata, la Commissione aveva istituito, con regolamento (CEE) n. 511/78 (6), un dazio antidumping provvisorio su carte e cartoni per copertine « kraftliner » originari degli Stati Uniti d'America, prorogato con regolamento (CEE) n. 1226/78 (7) ;

considerando che, al fine di esaminare l'esistenza del dumping, la Commissione ha confrontato i prezzi all'esportazione verso la Comunità con quelli che prevalgono sui mercati interni in causa ;

considerando che i confronti di prezzo sono stati fatti allo stadio di uscita di stabilimento per vendite effettuate alle stesse date e tenuto conto, secondo la loro fondatezza, delle differenze dei costi di trasporto e delle spese accessorie, delle condizioni e modalità di vendita, delle imposte e tasse nonché delle altre differenze che possono influire sulla comparabilità di questi prezzi ;

considerando che da questo esame dei fatti risulta che un dumping esiste e che il suo margine varia in modo considerevole a seconda della ditta esportatrice e della data della transazione ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio per la produzione interessata, risulta dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione che le importazioni nella Comunità di « kraftliner » originari degli Stati Uniti, della Svezia, della Finlandia, dell'Austria, del Portogallo, del Canada e dell'Unione Sovietica sono passate da circa 1,1 milioni di tonnellate nel 1975 a 1,6 milioni di tonnellate nel 1977 ;

considerando che la parte di mercato della Comunità detenuta dagli importatori in questione è stata di 70 % nel 1975 e di 80 % nel 1977 e che di conseguenza l'influenza di questi su tale mercato è molto considerevole ;

considerando che i prezzi di queste importazioni sul mercato comunitario sono diminuiti considerevolmente, in particolare nel corso degli ultimi mesi, esercitando in tal modo un effetto depressivo sui prezzi dei produttori comunitari ;

considerando che questa evoluzione si è effettuata a detrimento dell'industria comunitaria la quale si trova in una situazione difficile caratterizzata dall'esistenza di importanti scorte invendute, dalla completa cessazione della produzione in una regione della Comunità che ha provocato una perdita di posti di lavoro e limitazioni di ore lavorative per il personale delle imprese interessate nonché da una diminuzione dei profitti e il sopravvenire di perdite per parecchie società in causa ;

(1) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 4.
(3) GU n. C 304 del 17. 12. 1977, pag. 3.
(4) GU n. C 54 del 3. 3. 1978, pag. 2.
(5) GU n. C 105 del 3. 5. 1978, pag. 5.
(6) GU n. L 69 del 7. 3. 1978, pag. 9.
(7) GU n. L 153 del 9. 6. 1978, pag. 1.

considerando pertanto che, anche tenuto conto di altri fattori che influenzano la situazione di questa produzione, come per esempio il volume assai ridotto delle importazioni di altra origine, e la concorrenza dei prodotti sostitutivi, risulta dai fatti, quali sono stati definitivamente stabiliti, che le importazioni colla pratica del dumping arrecano o rischiano di arrecare un grave pregiudizio per la produzione comunitaria interessata ;

considerando che nel frattempo gli esportatori austriaci, canadesi, finlandesi, portoghesi, sovietici e svedesi si sono impegnati volontariamente a portare i prezzi a livelli considerati soddisfacenti ; che tali impegni sono stati accettati dalla Commissione che ha per conseguenza deciso di chiudere le procedure relative ;

considerando che in queste circostanze gli interessi della Comunità richiedono l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti « kraftliner », originari degli Stati Uniti d'America, e la riscossione definitiva degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio nei confronti delle carte e cartoni per copertine « kraftliner » d'origine americana ;

considerando che per assicurare un trattamento equo alle importazioni effettuate a prezzi differenti l'importo del dazio deve consistere nella differenza tra il valore dichiarato delle merci e il loro valore normale sul mercato degli Stati Uniti d'America rapportato a una base cif frontiera comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È istituito un dazio antidumping definitivo su carte e cartoni kraft per copertine, cosiddetti « kraftliner », della sottovoce ex 48.01 C II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 48.01-15, 21, 27 e 31, originari degli Stati Uniti d'America.

Le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali si applicano a questo dazio.

Articolo 2

1. L'importo del dazio corrisponde alla differenza tra il valore normale sul mercato degli Stati Uniti d'America, come stabilito al paragrafo 2, ed il prezzo franco frontiera della Comunità, dazi non corrisposti, per tonnellata netta al primo acquirente nel territorio doganale della Comunità.

2. Ai fini del presente regolamento i valori normali sul mercato degli Stati Uniti d'America rapportati ad una base cif frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, sono i seguenti :

	per tonnellata
peso nominale : 175 g e oltre, e meno di 337 g al m^2	258 dollari USA,
peso nominale : 150 g e oltre, e meno di 175 g al m^2	268 dollari USA,
peso nominale : inferiore a 150 g al m^2	278 dollari USA.

I valori normali :

— sono diminuiti dell'1 % se il pagamento avviene all'arrivo delle merci al primo acquirente nel territorio doganale della Comunità,

— sono netti se il pagamento avviene nei trenta giorni successivi all'arrivo delle merci al primo acquirente nel territorio doganale della Comunità,

— sono aumentati dell'1 % per ogni successivo periodo di trenta giorni di credito.

Se i prezzi sono fatturati per unità di superficie, il valore normale per 100 m^2 va calcolato secondo la formula seguente :

$$\frac{\text{Valore normale in dollari USA per tonnellata} \times \text{peso nominale in g per } m^2}{10\,000}$$

Il peso reale in grammi può differire di ± 5 % dal peso nominale in grammi.

3. Il dazio non si applica qualora l'importatore provi, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti, che la differenza di prezzo di cui al paragrafo 1 è dovuta al fatto che le merci sono danneggiate.

Articolo 3

Gli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio, in applicazione del regolamento (CEE) n. 511/78, sono definitivamente riscossi nella misura in cui non eccedano gli importi risultanti dall'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 settembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. von DOHNANYI